

26 GEN. 2017

N. 1786 / 2.6

PDL N. 165

Proposta di legge

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia . Modifiche alle leggi regionali 5/2008, 40/2009, 55/2014.

Sommario

Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla l.r. 40/2009.

- Art. 1 – Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
- Art. 2 - Modifiche al titolo della Sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009
- Art. 3 – Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009
- Art. 4 – Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009
- Art. 5 – Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009

Capo II – Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

Sezione I – Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza per i consiglieri regionali, gli assessori e gli organi di garanzia della Regione

- Art. 6- Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 7- Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali
- Art. 8 - Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
- Art. 9 – Pubblicità dei dati dei consiglieri
- Art. 10 - Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
- Art. 11 - Aggiornamenti
- Art. 12 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
- Art. 13 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
- Art. 14 – Diffida e sanzioni amministrative
- Art. 15 – Abrogazione della legge regionale 61/2012

Sezione II – Disposizioni in materia di nomine e designazioni. Modifiche alla l.r. 5/2008

- Art. 16 - Documentazione per la proposta di nomina. Modifiche all'articolo 8 della .r. 5/2008
- Art. 17 - Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008.

Capo III - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla l.r. 55/2014

- Art. 18 - Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014
- Art. 19 – Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014
- Art. 20- Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014
- Art. 21 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II capo I della l.r. 40/2009 ha dato attuazione all'articolo 54 dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione;
2. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicità ma che l'amministrazione ha ommesso di pubblicare;
3. con l'entrata in vigore del d.lgs 97/2016 è modificata la disciplina dell'accesso civico contenuta nel d.lgs 33/2016; esso non ha più come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è agibile da chiunque senza motivazione anche sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
4. tale disciplina riproduce la ratio di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella

l.r. 40/2009;

5. poiché la nuova disciplina dell'accesso civico è direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale;

6. al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella l.r. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso ai documenti contenute nella l. 241/1990. E' inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operatività sul territorio regionale della normativa statale richiamata;

Per quanto concerne il capo II:

7. la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 ha istituito l'Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori al fine di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali di tali organi nonché della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la l.r. 61/2012 è risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione;

8. la normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il decreto legislativo 33/2013, modificato dal d.lgs 97/2016, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalità di pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle previste a livello regionale;

9. a fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e in secondo luogo introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni;

10. le finalità di razionalizzazione già illustrate sono perseguite altresì prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa statale che a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della Giunta regionale e assessori, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

11. la nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità rende necessaria l'abrogazione della l.r. 61/2012;

12. in conseguenza dell'abrogazione della l.r. 61/2012 sono apportate alcune modifiche alla l.r. 5/2008;

Per quanto concerne il capo III:

13. a seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativi al d.lgs 39/2013, si rende necessario modificare le disposizioni della l.r. 55/2014 – attuativa del richiamato decreto legislativo - con esso contrastanti;

Approva la presente legge:

Capo I - Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla l.r. 40/2009.

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009

1. La partizione del preambolo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) è sostituita dalla seguente:

“ Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi):

2. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel d.lgs 33/2013 è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;

3. tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;

4. al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del d.lgs 97/2016 e al tempo stesso di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;

5. per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.”.

Art. 2

Modifiche al titolo della Sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009

1. Il titolo della Sezione I, capo I, titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituito dal seguente: “Accesso a dati e documenti amministrativi”.

Art. 3

Diritto di accesso.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Diritto di accesso

1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto regionale e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la

conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità sul BURT, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.

3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.”.

Art. 4

Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Provvedimenti organizzatori

1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.”.

Art. 5

Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009

1. Gli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

Capo II – Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

Sezione I – Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza per i consiglieri regionali, gli assessori e gli organi di garanzia della Regione

Art. 6

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente sezione attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica) e nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
2. La presente sezione dispone altresì adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della

- Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia.
3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.
 4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.

Art. 7

Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.

Art. 8

Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'adempimento di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 9

Pubblicità dei dati dei consiglieri

1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:
 - a) la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1;
 - b) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'articolo 7, comma 6, della l. 515/1993.
 - c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;
 - d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
2. I dati di cui al comma 1, lettera b) sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b) sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale; i dati di cui alla lettera c) sono pubblicati in tempo reale; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente

diritto.

4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera a), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.

Art. 10

Publicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:
 - a) i dati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
 - b) i dati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) per il Presidente della Giunta regionale e per l' assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali;
 - c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
 - d) i dati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore.
2. I dati di cui al comma 1, lettera b) sono trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario), quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui al comma 1, lettera a) sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione o dalla nomina e quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto.

Art. 11

Aggiornamenti

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) ai fini della pubblicazione.

Art. 12

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) ai fini della pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 restano pubblicate nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti del Consiglio regionale e della Giunta per un anno dalla cessazione del mandato del consigliere regionale, del Presidente della Giunta o dell'assessore.

Art. 13

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia:

- a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
 - b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
 - c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
 - d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
 - e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
 - f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
 - g) Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).

6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla

cessazione dalla carica.

Art. 14

Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1 da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
4. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 , a carico del responsabile della mancata comunicazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili della strutture della Giunta regionale o Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.
6. L'applicazione delle sanzioni spetta in ogni caso al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:
 - a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere da a) a f);
 - b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g).

Art. 15

Abrogazione della legge regionale 61/2012

1. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008) è abrogata.

Art. 16

Documentazione per la proposta di nomina. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2008

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è abrogata.

Art. 17

Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 è abrogata.

Capo III – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla l.r. 55/2014

Art. 18

Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) le parole “in tutte le loro funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “nelle loro funzioni”.

Art. 19

Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 3 della l.r. 55/2014 è abrogato.

Art. 20

Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 4 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Dichiarazione della nullità degli incarichi

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.”

Art. 21

Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014


1. L'articolo 6 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.”.

BUGLIANI GIACOMO



Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alle leggi regionali 5/2008, 40/2009, 55/2014.

Il decreto legislativo 97/2016, in virtù della delega di cui all'art. 7 della legge 124/2015 (c.d. legge Madia), ha modificato profondamente il d.lgs. 33/2013, con diverse ripercussioni sull'ordinamento regionale. In particolare le disposizioni che impattano in maniera più significativa sull'ordinamento giuridico regionale riguardano la nuova disciplina dell'accesso civico e gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle amministrazioni nonché le sanzioni per il loro inadempimento.

L'istituto dell'accesso civico, già previsto nel d.lgs. 33/2013, aveva come presupposto per la sua attivazione l'inadempimento delle amministrazioni riguardo agli obblighi di pubblicità.

Con il d.lgs. 97/2016 l'istituto dell'accesso civico è ripensato, nel senso di renderlo agibile da chiunque senza motivazione anche rispetto a dati e documenti detenuti dalla P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e diventa quindi un accesso civico "generalizzato".

A seguito della riforma richiamata, nell'ordinamento giuridico italiano convivono due strumenti di accesso dei quali i cittadini possono avvalersi: l'accesso ai sensi della legge 241/1990, che necessita di legittimazione soggettiva e di motivazione (artt. 22 ss.) e l'accesso civico generalizzato.

La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II capo I della l.r. 40/2009 ha dato attuazione all'articolo 54 dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione; pertanto al momento dell'entrata in vigore della l.r. 40/2009 la Toscana si è posta come ente che in materia di accesso ha garantito maggiore tutela dei cittadini rispetto alla normativa in vigore a livello statale.

Poiché la nuova disciplina dell'accesso civico riproduce la ratio di quella regionale contenuta nella l.r. 40/2009 ponendosi in linea con la previsione statutaria ed è altresì direttamente applicabile alla Regione, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale sull'accesso civico.

Con la nuova normativa, in assenza di intervento del legislatore regionale, risulterebbero vigenti in Toscana tre tipologie di diritto di accesso: quello disciplinato dalla l.r. 40/2009, quello disciplinato dal d.lgs. 97/2016 e quello disciplinato dalla l. 241/1990.

Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella l.r. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso contenute nella l. 241/1990. E' inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operatività sul territorio regionale della normativa statale richiamata.

La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 ha istituito l'Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori al fine di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali di tali organi, nonché della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la l.r. 61/2012 è risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione.

La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il decreto legislativo 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalità di pubblicazione dei dati, rendendo necessario ripensare la normativa regionale in materia.

Infatti gli obblighi previsti nella l.r. 61/2012 in parte sono superati dall'evoluzione della normativa statale peraltro direttamente applicabile alla Regione, in parte mantengono la loro attualità in quanto

costituiscono attuazione di norme statali di principio ancora vigenti (l. 515/1993 e d.lgs. 174/2012). Al fine di razionalizzare la normativa regionale in materia di trasparenza alla luce di quanto esposto, la legge abroga la l.r. 61/2012 e ridisegna gli obblighi di trasparenza a carico di consiglieri, Presidente della Giunta regionale e assessori regionali, da un lato prevedendo norme attuative di disposizioni di principio contenute nella normativa statale e dall'altro introducendo obblighi di trasparenza ulteriori a quelli previsti dal legislatore statale, quali quelli relativi alla presenza alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale e quelli relativi alle modalità di voto nell'assemblea. Al fine di evitare la duplicazione di pubblicazione delle stesse informazioni in diverse sezioni del sito internet regionale, tutte le informazioni che necessitano di essere rese pubbliche - sia in ottemperanza alla normativa statale che alla normativa regionale - sono pubblicate sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, la cui istituzione è resa obbligatoria dal d.lgs. 33/2013.

A seguito del consolidarsi di alcune pronunce interpretative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relative al d.lgs 39/2013, si rende necessario modificare le disposizioni della l.r. 55/2014 – attuativa del richiamato decreto legislativo - con esse contrastanti.

Capo I - Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla l.r. 40/2009.

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009

E' modificato il preambolo della l.r. 40/2009 al fine di motivare le modifiche normative in materia di accesso a dati e documenti amministrativi.

Art. 2 - Modifiche al titolo della Sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009

In relazione al nuovo e più esteso ambito applicativo dell'accesso civico di cui alla normativa statale è modificato conseguentemente il titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009.

Art. 3 - Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009

Afferma la garanzia dell'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013 e dell'articolo 54 dello Statuto nonché del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990. A causa della completezza della disciplina contenuta nella normativa statale, l'articolo rinvia ad essa per quanto non previsto nella l.r. 40/2009.

Art. 4 - Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009

Poiché per la disciplina di rango normativo la legge rinvia alla normativa statale, l'esercizio del diritto di accesso civico e del diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato a livello regionale mediante l'adozione di provvedimenti organizzatori di rango amministrativo.

Art. 5 - Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009

E' abrogata la disciplina regionale sul diritto di accesso.

Capo II – Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

Sezione I – Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza per i consiglieri regionali, gli assessori e gli organi di garanzia della Regione

Art. 6 - Oggetto e ambito di applicazione

E' enunciato l'oggetto della sezione: essa attua alcune disposizioni di principio contenute in atti normativi statali, introduce nell'ordinamento regionale alcuni obblighi di trasparenza e pubblicità

non previsti a livello statale e rinvia per quanto non previsto alla normativa statale in materia di trasparenza.

Art. 7 - Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali

E' previsto l'obbligo di ciascun consigliere di trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti. Tale disposizione attua l'articolo 2, comma 1, lettera f) del DL 174/2012 che subordina l'erogazione di una quota pari all' 80% dei trasferimenti erariali alle regioni ad alcune condizioni fra le quali appunto la disciplina da parte della regione della consistenza degli investimenti dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 8 - Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

Sono previsti per Presidente della Giunta regionale e assessori regionali gli stessi obblighi previsti all'articolo 7 per i consiglieri.

Art. 9 - Pubblicità dei dati dei consiglieri

Prevede la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale della dichiarazione sulla consistenza degli investimenti di cui all'articolo 7 in ottemperanza a obblighi posti dal legislatore statale nel d.lgs 174/2012 (art. 2, comma 1, lettera f).

La pubblicazione degli altri dati non costituisce ottemperanza a obblighi posti dalla normativa statale, ma è frutto di una scelta di trasparenza del legislatore regionale.

Riguardo il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti per la propaganda elettorale, l'articolo 7, comma 6, della legge 515/1993 ne dispone solo l'obbligo di trasmissione e non di pubblicazione.

L'introduzione dell'obbligo di pubblicazione risponde all'esigenza di maggiore trasparenza.

Ad analoga esigenza risponde la pubblicazione dei dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale, nonché la pubblicazione dei dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

L'articolo precisa poi le modalità di acquisizione dei dati oggetto di pubblicazione da parte degli uffici e la durata della pubblicazione.

Art. 10 - Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

Contiene disposizioni speculari a quelle dell'articolo 9 ma riferite al Presidente della Giunta regionale e agli assessori.

Art. 11 – Aggiornamenti

Stabilisce l'obbligo, a carico dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori di trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) ai fini della pubblicazione.

Art. 12 – Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

Prevede l'obbligo per consiglieri regionali, Presidente della Giunta regionale e assessori di presentare entro tre mesi dalla cessazione dalla carica ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sulla consistenza degli investimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) ai fini della pubblicazione.

Art. 13 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

Al fine di consentire forme di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia, in analogia a quanto previsto dalla normativa statale per le cariche direttive, si prevede l'acquisizione e la pubblicazione della documentazione inerente lo stato patrimoniale e reddituale dei titolari di tali cariche.

Art. 14 – Diffida e sanzioni amministrative

La norma attua per la Regione la procedura di diffida e sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inadempimento agli obblighi di pubblicità in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del DL 174/2012.

Art. 15 - Abrogazione della legge regionale 61/2012

Dispone l'abrogazione della l.r. 61/2012 che istituiva l'Anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali.

Sezione II – Disposizioni in materia di nomine e designazioni. Modifiche alla l.r. 5/2008.

Art. 16 - Documentazione per la proposta di nomina. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2008

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2008 prevede che per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale è acquisita la dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione. Tale previsione è analoga alla previsione della l.r. 61/2012 che impone obblighi di trasparenza associativa ai consiglieri (art. 4). In entrambi i casi la prassi applicativa ha dimostrato che la veridicità di tali dichiarazioni non è suscettibile di accertamento, pertanto se ne dispone l'abrogazione

Art. 17 - Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 prevede la pronuncia di decadenza dall'incarico nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012. In conseguenza dell'abrogazione della l.r. 61/2012, è abrogata anche la citata disposizione della l.r. 5/2008.

Capo III – Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla l.r. 55/2014

Art. 18 - Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014

La norma modifica la disposizione dell'articolo 2 prevedendo l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 39/2013 ai commissari che svolgano anche solo parte delle funzioni dei soggetti sostituiti.

Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014

Abroga l'articolo 3 che prevede i casi di nullità e di inefficacia dell'atto di conferimento dell'incarico ai sensi del d.lgs. 39/2013.

Art. 20 - Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014

Elimina la previsione per cui, dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità dell'incarico, opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo. Elimina altresì la previsione per cui il responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale dichiara la nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e delle società in house regionali.

Art. 21 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014

Prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale a sostituire gli organi degli enti dipendenti e delle società in house per il caso in cui siano stati interdetti dal potere di conferimento di incarichi di loro competenza ai sensi del d.lgs. 39/2013 in luogo della competenza a sostituire gli stessi nel caso di conferimento di incarichi dichiarati nulli.

Il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

TESTI COORDINATI

L.R. 40/2009	Testo coordinato con le modifiche proposte
<p>TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo SEZIONE I - Accesso ai documenti amministrativi</p>	<p>TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo SEZIONE I - Accesso a dati e documenti amministrativi</p>
<p>Art. 5 - Diritto di accesso 1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione. 2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d). 3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. 4. L'accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale. 5. La Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.</p>	<p>Art. 5 Diritto di accesso 1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto regionale e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità sul BURT, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione. 3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.</p>
<p>Art. 6 - Documenti accessibili 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e concernenti attività di</p>	<p>Abrogato</p>

<p>pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.</p> <p>2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):</p> <p>a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;</p> <p>b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti.</p> <p>3. L'accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.</p>	
<p>Art. 7</p> <p>- Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso</p> <p>1. Il diritto di accesso è escluso:</p> <p>a) nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione;</p> <p>c) quando la ripetitività o l'entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell'azione amministrativa;</p> <p>d) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'amministrazione.</p> <p>2. Nell'esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del d.lgs. 196/2003.</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 2 (46) l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall'articolo 59 del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.</p> <p>5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/2003.</p> <p>6. Nei casi in cui l'accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell'attività</p>	<p>Abrogato</p>

<p>amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.</p>	
<p>Art. 8 - Istanza 1. L'accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica. 2. L'istanza contiene: a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l'individuazione; b) elementi idonei a dimostrare l'identità del richiedente.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Art. 9 - Procedura 1. L'istanza di accesso è accolta mediante: a) esibizione del documento; b) estrazione di copie; c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5. 2. In caso di diniego, limitazione o differimento l'amministrazione risponde all'istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata. 3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni lavorativi (47) dal ricevimento dell'istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l'atto di cui all'articolo 10, comma 2. 3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990 viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso. 4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi. 5. L'invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale. 6. L'estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi</p>	<p>Abrogato</p>

<p>diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all'articolo 10.</p>	
<p>Art. 10 - Provvedimenti organizzatori 1. Con atto della competente struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza: a) gli uffici presso cui può essere esercitato il diritto d'accesso; b) gli orari d'accesso; c) le modalità di presentazione dell'istanza di accesso; d) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie. 2. I soggetti diversi dalla Regione disciplinano quanto previsto al comma 1 e stabiliscono il termine per rispondere all'istanza di accesso, di norma non superiore a quindici giorni. 3. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.</p>	<p>Art. 10 Provvedimenti organizzatori 1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali. 2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.</p>

L.r. 5/2008	Testo coordinato con le modifiche proposte
<p>Art. 8 - Documentazione per la proposta di nomina 1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti: a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta; b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali; c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi; d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali; e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico; f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione</p>	<p>Art. 8 - Documentazione per la proposta di nomina 1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti: a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta; b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali; c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi; d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali; e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico; f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative</p>

<p>amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.</p> <p>2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.</p> <p>3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.</p> <p>4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell'adozione del decreto di nomina o designazione.</p> <p>5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.</p>	<p>e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.</p> <p>2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.</p> <p>3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.</p> <p>4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell'adozione del decreto di nomina o designazione.</p> <p>5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.</p>
<p>Art. 15 - Decadenza e revoca</p> <p>1. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.</p> <p>2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato,</p>	<p>Art. 15 - Decadenza e revoca</p> <p>1. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.</p> <p>2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato,</p>

l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all'articolo 13, comma 2;

b) nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione.

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 21, comma 5, l'invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente.

7. I soggetti che nel corso del mandato vengono

l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all'articolo 13, comma 2;

~~b) nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);~~

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione.

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 21, comma 5, l'invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente.

7. I soggetti che nel corso del mandato vengono

<p>a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. L'organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17.</p>	<p>a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. L'organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17.</p>
--	--

L.r. 55/2014	Testo coordinato con le modifiche proposte
<p>Art. 1 - Finalità dell'intervento 1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.</p>	
<p>Art. 2 - Individuazione degli incarichi 1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal Sito esternod.lgs. 39/2013 , nonché quelli dei commissari che sostituiscono in tutte le loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo Sito esternod.lgs 39/2013 .</p>	<p>Art. 2 - Individuazione degli incarichi 1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal Sito esternod.lgs. 39/2013 , nonché quelli dei commissari che sostituiscono nelle loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo Sito esternod.lgs 39/2013 .</p>
<p>Art. 3 - Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi 1. L'atto di conferimento dell'incarico è nullo, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013 , in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconferibilità. 2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'articolo 20, comma 4,</p>	<p>Abrogato</p>

<p>del d.lgs. 39/2013 , qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso articolo 20, d.lgs. 39/2013 . Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.</p>	
<p>Art. 4 - Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell'interdizione del soggetto</p> <p>1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013 , ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.</p> <p>2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale dichiara altresì la nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e delle società in house regionali.</p>	<p>Art. 4 Dichiarazione della nullità degli incarichi</p> <p>1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013 , ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.</p>
<p>Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti</p> <p>1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 , conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:</p> <p>a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;</p> <p>b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;</p> <p>c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;</p> <p>d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 , sono sostituiti secondo le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e</p>	

<p>ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).</p>	
<p>Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house 1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.</p>	<p>Art. 6 Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house 1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 , conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.</p>
<p>Art. 7 - Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	